

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE

(Affari esteri)

10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 LUGLIO 1977

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Istituzione della Delegazione per le restituzioni all'Italia del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale » (774) (1)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 83, 86, 87 e *passim*
AJELLO (PSI) 86, 88, 92
FOSCHI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 87, 88, 93
ROMAGNOLI CARETONI Tullia (Sin. Ind.), *relatore alla Commissione* . 84, 87, 88 e *passim*

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Istituzione della Delegazione per le restituzioni all'Italia dei beni culturali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, n. 805, sottratti al patrimonio nazionale ».

La seduta ha inizio alle ore 11,20.

PERITORE, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Istituzione della Delegazione per la restituzione all'Italia del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale » (774)

(Discussione e approvazione con modificazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione della Delegazione per le restituzioni all'Italia del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale », già trattato, in sede referente, il 13 di que-

sto mese, con un esame che si concluse con la richiesta di mutamento di sede. La richiesta è stata accolta, ed ora il provvedimento viene discusso in sede deliberante.

Prego la senatrice Romagnoli Carettoni di riferire alla Commissione.

ROMAGNOLI CARETTONI
TULLIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, riassumerò brevemente la relazione già svolta in sede referente.

Il presente disegno di legge è inteso ad istituire un organo permanente, alle dipendenze del Ministero degli affari esteri, per le attività di recupero all'estero di beni culturali trafugati o comunque illecitamente sottratti al patrimonio nazionale. Il provvedimento stabilisce che, nella prima fase di attuazione, la nomina di ministro plenipotenziario di 1^a classe, capo della delegazione, sia conferito al signor Rodolfo Siviero.

Ora, le molte puntuali osservazioni, che sono state fatte in sede referente, con l'aiuto degli uffici sono state tradotte in una serie di emendamenti che sottopongo all'attenzione dei colleghi.

Alcune osservazioni riguardano sia il problema della costituzione di una delegazione per il recupero del nostro patrimonio nazionale culturale ed artistico comunque sottratto, sia quello della sistemazione della persona che ha diretto dal lontano 1946 questo servizio.

In ordine ai due problemi indicati si tratta ora di vedere come è possibile migliorare il testo presentato.

All'articolo 1 si propone una modifica prevalentemente di carattere formale perchè la dizione usata nel testo risulta superata. Oggi, infatti, abbiamo un Ministero per i « beni culturali », ed anche le convenzioni internazionali adoperano ormai una diversa dizione. Si propone, pertanto, di sostituire, al primo comma, le parole « del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale » con le altre: « dei beni culturali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 (esattamente i beni di competenza del Ministero, appunto,

dei beni culturali « sottratti al patrimonio nazionale ».

Si propone, ancora, di sostituire, al secondo comma, le parole « delle opere d'arte e dei beni storici e culturali » con le altre: « dei beni culturali, archeologici, storici, archivistici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 ». Si tratta anche in questo caso, di far uso di una terminologia che ha ormai un significato giuridicamente certo. Per uguale ragione propongo poi di aggiungere, dopo le parole « decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 », le altre: « e successive modificazioni »; e di sopprimere la parola « bibliografico ».

Si propone, infine, di sostituire, all'ultimo comma dell'articolo 1, le parole « materiale artistico e culturale », con le altre: « beni culturali ».

Sono modificazioni che coordinano il testo in esame con la vigente legislazione e che non introducono novità sostanziali.

Per quanto concerne l'articolo 2 propongo di sopprimere il secondo comma, e ciò in conformità del parere pervenutoci da parte della 1^a Commissione, che si è detta favorevole all'ulteriore *iter* del provvedimento pur ravvisando l'opportunità di limitare a 65 anni l'età lavorativa del personale in considerazione.

Secondo la Commissione a « situazioni particolari potrebbe provvedersi attraverso norma transitoria che, in via eccezionale e nell'interesse del servizio le cui pieghe e necessità sono note soltanto agli attuali funzionari, estenda a 70 anni, in sede di primo impianto dell'organismo considerato, l'età lavorativa ».

Abbiamo, dunque, un parere favorevole; però con una sottolineatura riguardo all'aspetto di transitorietà. Per questa ragione mi è sembrato opportuno proporre la soppressione del secondo comma dell'articolo 2 ed il suo spostamento all'articolo 4, che riguarda appunto le disposizioni transitorie.

Per quanto riguarda l'articolo 3, il problema si fa un pochino più complesso. Gli emendamenti che io propongo rispecchiano un po' le preoccupazioni sollevate dal senatore

3^a COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (28 luglio 1977)

Cifarelli, il quale aveva sottolineato, soprattutto, la necessità di un migliore raccordo con il Ministero per i beni culturali; anzi, egli pensava che si dovesse addirittura ricondurre tutta la materia al suddetto Ministero.

Non mi sembra, peraltro, che la Commissione, il rappresentante del Governo e lo stesso Ministero degli esteri siano di questo avviso — ed io condivido quest'opinione perchè è cosa diversa —; però non c'è dubbio che un miglior raccordo sia necessario. Per questa ragione si è pensato di legare il comitato previsto dall'articolo 3 al Ministero per i beni culturali, utilizzando strutture proprie di detto Ministero: si tratta degli esperti, appunto, del Ministero per i beni culturali entrati a far parte, in virtù di elezione, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Per quanto concerne il primo comma dell'articolo 3, quindi, proporrei di fare del secondo periodo un comma a se stante. E, in relazione a questo secondo periodo, propongo i seguenti emendamenti: sostituire le parole « da un magistrato amministrativo od ordinario » con le altre: « da due magistrati, di cui uno amministrativo ed uno ordinario »; sostituire le parole « da un funzionario, rispettivamente, per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali » con le altre: « da un funzionario del Ministero dell'interno, da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, da due funzionari del Ministero per i beni culturali e ambientali dei quali uno appartenente al ruolo di cui al Quadro A della Tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e l'altro appartenente ai ruoli di cui ai Quadri B, C e D della medesima Tabella ».

Ho proposto questi emendamenti perchè se noi avessimo parlato genericamente di funzionari del Ministero per i beni culturali si sarebbe potuto intendere funzionari amministrativi; mentre è sembrato opportuno dare una specificazione tecnica a questi funzionari e prevedere, dunque, dei sovrintendenti alle belle arti. Quelli a cui si fa riferimento sono, rispettivamente, funzionari del ruolo

dell'archeologia e del ruolo delle belle arti.

Propongo, infine, sempre in relazione all'articolo 3, di sostituire il secondo comma con il seguente, che mi sembra risponda meglio all'esigenza di un collegamento più stretto con il Ministero per i beni culturali: « Per l'esame delle questioni di specifica competenza dei settori, rispettivamente, dei beni ambientali e architettonici, archeologici, storici e artistici, archivistici, librari, il Comitato viene integrato, a seconda delle relative competenze, dai componenti dei Comitati di settore di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, ovvero da docenti universitari o esperti, di volta in volta designati dal Ministro per i beni culturali e ambientali sentiti i Comitati predetti ». Per quando concerne l'espressione « di volta in volta », ripensandoci, sarei del parere di eliminarla e spiegherò il perchè. Viene così stabilito un legame stretto con gli specialisti eletti nei Comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali, e la Delegazione opererà pertanto in collegamento con i beni culturali attraverso il contatto con l'organismo eletto dal Ministero per i beni culturali.

Propongo, invece, di espungere l'espressione « di volta in volta » perchè, conoscendo la nostra Amministrazione, non vorrei che tale espressione fosse intesa in senso restrittivo, per cui per ogni affare, per ogni piccolo quadro si renda necessario che il Ministro nomini, eccetera. Mi limiterei, quindi, a dire « designati », in modo che per una serie di affari possano essere interpellate le stesse persone.

Questa prima parte degli emendamenti riguardano la parte generale del disegno di legge, cioè quella relativa alla Delegazione.

Passo, ora, alla parte che riguarda più propriamente il problema, che abbiamo largamente illustrato e su cui non vorrei ritornare, della situazione anomala in cui si trova il signor Siviero, capo della delegazione, per una serie di ragioni, anche di inadempienze — temo — del nostro Stato e che bisogna in qualche modo correggere con questo provvedimento.

3^a COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (28 luglio 1977)

Il senatore Fenoaltea aveva chiesto di sostituire il primo comma con i commi che io adesso propongo. Ciò, pareva al senatore Fenoaltea che bisognasse esplicitamente prevedere prima la nomina a ministro di 1^a classe e successivamente il conferimento dell'incarico al signor Siviero. Mi pare che il Governo non avesse nulla in contrario al riguardo, e la proposta secondo me, può essere accolta.

A questo punto, poi, dovrà essere inserita la norma di cui al secondo comma dell'articolo 2: essa, in conformità del rilievo della Commissione affari costituzionali, viene pertanto collocata, all'articolo 4, tra le norme transitorie.

Per quanto concerne l'articolo 4, propongo di sostituire quindi il primo comma con i seguenti:

« Nella prima applicazione della presente legge, le funzioni di capo della delegazione sono conferite, previa nomina a ministro plenipotenziario di 1^a classe, al signor Rodolfo Siviero, già capo dell'ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, successivamente trasformato in Delegazione per la restituzione all'Italia del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale.

La nomina di cui al precedente comma ed il conferimento delle funzioni di Capo della Delegazione possono essere effettuate anche in deroga alla disposizione di legge sul limite massimo di età, e comunque non oltre il compimento da parte dell'interessato del 70° anno di età ».

Passo, ora, alla seconda parte, cioè al trattamento economico.

La Commissione bilancio ha dato parere favorevole alle soluzioni che, ascoltando la Commissione, erano state elaborate. La prima è quella di retrodatare al 15 giugno 1946, invece che al 1° aprile 1954, il diritto del riscatto per la pensione del signor Siviero. A me pare che, se la Commissione l'accetta questa sarebbe la cosa migliore.

C'è stata inoltre una richiesta di soppressione delle ultime righe dell'articolo 4: « Il

relativo onere è posto a carico dello Stato a titolo di forfetaria tacitazione di ogni eventuale pretesa da parte della persona che ha svolto precedentemente l'incarico ». Si verrebbe a toccare infatti la facoltà di far valere un proprio diritto (il diritto al compenso) e ciò appare dubbio alla luce della norma costituzionale.

Si rende inoltre opportuno l'inserimento di un ultimo comma in cui far riferimento al trattenimento in servizio del signor Siviero non oltre il 70° anno di età: « Ove ricorrano particolari circostanze, il Ministro degli affari esteri può disporre, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, il trattenimento in servizio del signor Rodolfo Siviero quale Capo della delegazione, oltre il compimento del 65° anno di età e non oltre il 70°. In tal caso, il collocamento in pensione e la liquidazione del relativo trattamento vengono sospesi fino all'effettiva cessazione dal servizio ». Più precisamente sostituirei le parole: « trattenimento in servizio del signor Rodolfo Siviero... » con le parole: « trattenimento in servizio del ministro Siviero » poichè nel frattempo sarà intercorsa la nomina. Mi rimetto, comunque, alla Commissione riguardo quest'ultima precisazione.

Rimane quindi da esaminare l'articolo 5, al quale dovrebbero essere apportate modifiche riguardanti l'attribuzione delle spese per il funzionamento della Delegazione ai rispettivi capitoli di bilancio. Si dice infatti che a tali spese « si farà fronte, nell'anno 1977, con lo stanziamento iscritto al capitolo 2559 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il medesimo esercizio finanziario e, per i successivi, con i corrispondenti capitoli di bilancio ».

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

A J E L L O . Concordo con la prima parte degli emendamenti proposti dalla relatrice, mentre sull'ultima parte relativa all'articolo 3 dove si intende abolire la dizione « di volta in volta » relativa alla designazione di do

3^a COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (28 luglio 1977)

centi universitari o esperti, ritengo che si introducano elementi di equivoco riguardo a queste nomine, le quali richiederebbero criteri particolari. Tale dicitura infatti impone un carattere di periodicità che esprime l'effettivo rinnovo di questa commissione.

Riguardo alla questione della persona sottostante alla formulazione dell'articolo 4, sarei favorevole alla dizione precisa del nome e cognome, soprattutto per una questione di correttezza.

Circa, infine, le varie ipotesi previste dall'articolo 4 per la retrodatazione del provvedimento, vorrei sapere se il Governo è disposto ad accettare l'ipotesi principale del relatore, alla quale aderisco, in presenza di un parere favorevole del Tesoro.

F O S C H I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo pienamente con tutte le proposte di emendamento che sono state presentate dal relatore.

Riguardo ai motivi di incertezza espressi dallo stesso relatore su particolari aspetti degli emendamenti, il Governo si rimette alla Commissione, non essendovi alcun impedimento particolare nell'accettare l'una o l'altra formulazione. Così per quanto concerne la nuova dizione dell'articolo 5 ritengo sia più corretta, poichè prevede l'utilizzazione di eventuali capitoli diversi nei bilanci successivi.

Circa la questione dell'uso del nome e cognome della persona interessata, riguarda soprattutto un aspetto di forma; mi rimetto di nuovo alla Commissione.

Vorrei far osservare, inoltre, che se si modifica la formula « del materiale culturale e artistico » secondo quanto esposto, anche il titolo del disegno di legge deve essere adeguatamente modificato.

La retrodatazione contenuta nell'articolo 4, tengo a precisare, è di competenza specifica del Ministero del tesoro. In considerazione del fatto che la Commissione bilancio ha accolto, in definitiva, quella che è stata una primitiva proposta del Ministero degli affari esteri, il Governo non può essere contrario all'adozione di tale formula.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A , *relatore alla Commissione*. Circa la questione relativa all'abolizione delle parole « di volta in volta », a cui ha accennato il senatore Ajello, riferite alla designazione degli esperti da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, ritengo opportuno ricordare che la procedura di designazione può comportare tempi lunghi: dover ricorrere ad essa di volta in volta può avere effetti paralizzanti. Se la designazione venisse fatta una volta per tutte, non si verrebbe per questo a determinare posizioni di inamovibilità, per la durata triennale del Comitato che assiste la delegazione. Inoltre, anche i Comitati di settore durano in carica un periodo limitato di tempo: quattro anni.

P R E S I D E N T E . Per la chiarezza: gli eventuali altri esperti sono designati dal Ministro, di volta in volta, mentre i componenti dei Comitati di settore no.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A , *relatore alla Commissione*. I Comitati di settore sono organi del Consiglio nazionale per i beni culturali, che è elettivo. Il Ministro per i beni culturali volta per volta, al loro posto, può designare altri esperti.

P R E S I D E N T E . Le parole « di volta in volta » sono riferite, in altre parole, agli esperti che potranno integrare il Comitato che assiste la delegazione e che non sono membri dei Comitati di settore dei Beni culturali.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A , *relatore alla Commissione*. Certo. A seconda delle questioni che via via verranno esaminate occorrono diverse esperienze e competenze; in un primo momento si era ritenuto opportuno proporre che la designazione venisse fatta in ogni caso di volta in volta; però poi, considerando che ogni volta si sarebbe dovuto passare appunto per una trafila burocratica (la designazione da parte del Ministero per i beni culturali) si è pensato di fare riferimento di norma al-

3^a COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (28 luglio 1977)

l'organo apposito, cioè al Consiglio dei beni culturali, nella sua articolazione dei Comitati di settore, ritenendo tale soluzione non solo più democratica, ma anche più funzionale.

PRESIDENTE. Al Comitato, che assiste la Delegazione, possono presentarsi questioni particolari, diverse, relative una volta (ad esempio) ad un'opera di pittura e un'altra volta a beni culturali di altra natura. È opportuno prevedere la possibilità di integrazioni alternative. È quindi preferibile lasciare al Ministro la facoltà di designare, appunto di volta in volta, gli esperti più adatti ad integrare il Comitato stesso in questi casi.

ROMAGNOLI CARETONI TULLIA, *relatore alla Commissione.* Ho l'impressione infatti che la materia verrà di fatto affidata interamente al ministro Rodolfo Siviero piuttosto che al Comitato, se nel Comitato che assiste la delegazione non vi saranno degli esperti dei vari settori. Ogni tanto i carabinieri sequestrano anche dei falsi e per controlli occorrono rapporti stabili con i Beni culturali; la designazione « di volta in volta » mi fa paura solo perchè penso alle complicazioni di procedura.

Ad ogni modo non insisto, augurandomi che possano essere utilizzate procedure non defatiganti di designazione.

AJELLO. Credo che noi abbiamo la scelta tra due diverse ipotesi. In primo luogo, si prevede un Comitato con una sua struttura fissa, che dura tre anni in carica: ora, o si dà a tale Comitato un aiuto di esperti scelti di volta in volta sulla base della materia da trattare, oppure si amplia il Comitato stesso integrandolo con esperti i quali rimangono in carica tanto tempo quanto vi rimane il Comitato.

Io comprendo l'esigenza di avere una certezza sul fatto che l'integrazione sia effettiva, senza ostacoli burocratici; però non so se valga la pena di privarci della possibilità di avere un'ampia gamma di esperti, per dar vita ad un organo stabile, in definitiva me-

no specializzato e più burocratizzato, e quindi con molto minore duttilità.

Ad ogni modo non ne faccio assolutamente una questione, dato che la certezza del diritto esisterebbe in tutti e due i casi, e mi rimetto pertanto alla relatrice.

ROMAGNOLI CARETONI TULLIA, *relatore alla Commissione.* A mia volta, io mi rimetto alla Commissione, ribadendo però il mio timore che la funzionalità e l'utilizzazione degli esperti possano venire meno proprio per le lungaggini burocratiche, mentre in questo settore è generalmente necessaria una certa rapidità d'intervento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FOSCHI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri,* Vorrei esprimere un'opinione che, anche nel mio caso, non deve essere considerata in alcun modo vincolante.

Vi è un risvolto relativo alla possibilità di funzionamento da parte del Comitato che assiste la Delegazione, che mi pare debba essere tenuto presente. Praticamente gli esperti che integrerebbero il Comitato diverrebbero membri a pieno titolo dello stesso e, quindi, l'insediamento di questo ed il suo funzionamento non potrebbero essere legittimamente accettati se non fossero tutti presenti. Allora nel Comitato, a scadenza triennale, essendo gli altri comitati regolati con legge e decorrenza diverse, potrebbero accavallarsi le due situazioni, per cui non si avrebbe la completezza a fini operativi, oppure, quando alcuni membri non fossero stati eletti, il parere espresso finirebbe col non essere valido.

Penso che tale complicazione vada tenuta presente, perchè mentre condivido i motivi che hanno indotto la relatrice ad avanzare quella proposta, che vuole essere di maggior garanzia, non vorrei che la proposta stessa finisse per peggiorare invece la situazione.

3ª COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (28 luglio 1977)

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dei singoli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(Compiti)

Nell'ambito della Direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica del Ministero degli affari esteri è istituita la Delegazione per le restituzioni all'Italia del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale.

La Delegazione ha il compito di provvedere, d'intesa con gli altri organi dello Stato a ciò competenti, a quanto necessario per la ricerca, l'identificazione ed il recupero delle opere d'arte e dei beni storici e culturali soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché del materiale bibliografico, scientifico e didattico, comunque e da chiunque sottratti al patrimonio nazionale e trasferiti all'estero.

La Delegazione coopera inoltre alla tutela del patrimonio artistico italiano all'estero.

La Delegazione provvede altresì alla restituzione ai Governi richiedenti, a norma del trattato di pace, del materiale artistico e culturale che, a seguito di eventi bellici, sia venuto a trovarsi in territorio italiano, nonché alla restituzione a tali Governi del materiale artistico e culturale che si trovi comunque illegalmente nel territorio predetto.

Il relatore propone il seguente emendamento:

Nel primo comma, alle parole « del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale », sostituire le seguenti: « dei beni culturali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sottratti al patrimonio nazionale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore propone poi il seguente emendamento:

Nel secondo comma, alle parole « delle opere d'arte e dei beni storici e culturali »,

sostituire le seguenti: « dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore propone quindi il seguente emendamento: *nel secondo comma, dopo le parole « decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 », inserire le seguenti: « e successive modificazioni ».*

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore propone ancora un emendamento al secondo comma, tendente a sopprimere la parola « bibliografico ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Infine il relatore propone un emendamento tendente a sostituire, nell'ultimo comma, le parole « del trattato di pace, del materiale artistico e culturale », con le seguenti: « dei trattati di pace, dei beni culturali ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Infine il relatore propone di sostituire alle parole « Governi del materiale artistico e culturale che si trovi », con le seguenti: « Governi dei beni culturali che si trovino ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 che, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 1.

(Compiti)

Nell'ambito della Direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecni-

ca del Ministero degli affari esteri è istituita la Delegazione per le restituzioni all'Italia dei beni culturali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sottratti al patrimonio nazionale.

La Delegazione ha il compito di provvedere, d'intesa con gli altri organi dello Stato a ciò competenti, a quanto necessario per la ricerca, l'identificazione ed il recupero dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nonché del materiale scientifico e didattico, comunque e da chiunque sottratti al patrimonio nazionale e trasferiti all'estero.

La Delegazione coopera inoltre alla tutela del patrimonio artistico italiano all'estero.

La Delegazione provvede altresì alla restituzione ai Governi richiedenti, a norma dei trattati di pace, dei beni culturali che, a seguito di eventi bellici, siano venuti a trovarsi in territorio italiano, nonché alla restituzione a tali Governi dei beni culturali che si trovino comunque illegalmente nel territorio predetto.

È approvato.

Art. 2.

(Struttura)

Il Capo della Delegazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri, fra i funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di 1^a classe, ed è collocato fuori ruolo all'atto della nomina.

Ove ricorrano particolari circostanze il Ministro degli affari esteri può disporre con suo decreto, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, il trattenimento in servizio del Capo della Delegazione anche oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, ma non oltre il settantesimo anno. In

tal caso, il trattamento di pensione eventualmente spettante viene sospeso fino all'effettiva cessazione dell'incarico.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, sono stabiliti contingenti minimi e massimi del personale da assegnare alla Delegazione, ed ogni altra disposizione necessaria all'organizzazione di questa.

Ove le esigenze del servizio lo richiedano, alla Delegazione può essere assegnato personale civile e militare comandato dalle competenti Amministrazioni, nei limiti numerici e di qualifica o grado stabiliti con il decreto di cui al precedente comma.

Il relatore propone un emendamento tendente alla soppressione del secondo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 3.

(Comitato consultivo)

La Delegazione è assistita da un Comitato consultivo, al quale il Capo della Delegazione può sottoporre le questioni di maggiore rilevanza sotto il profilo giuridico e amministrativo o tecnico-artistico. Il Comitato è composto dal Capo della Delegazione, che lo presiede, da un magistrato amministrativo od ordinario, da un avvocato dello Stato, da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario, rispettivamente, per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali, e da due funzionari del Ministero degli affari esteri.

Per l'esame di questioni di specifica competenza del settore architettonico, archeologico, artistico e storico, il Comitato può essere integrato con la partecipazione di do-

3^a COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (28 luglio 1977)

centi universitari o esperti, di volta in volta designati dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

I membri del Comitato sono nominati ogni triennio con decreto del Ministro degli affari esteri, su designazione dei Capi degli organismi di appartenenza.

Le eventuali sostituzioni durano per il triennio in corso.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA, *relatore alla Commissione*. Avevo immaginato un emendamento al primo comma, per sostituire le parole « può sottoporre » con l'altra « sottopone ». Vi rinuncio. Insisto invece sull'emendamento tendente a sostituire il secondo periodo del primo comma con un comma a sè stante, del seguente tenore: « Il Comitato è composto dal Capo della Delegazione, che lo presiede, da due magistrati, di cui uno amministrativo e uno ordinario, da un avvocato dello Stato, da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario del Ministero dell'interno, da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, da due funzionari del Ministero per i beni culturali e ambientali dei quali uno appartenente al ruolo di cui al Quadro A della Tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e l'altro appartenente ai ruoli di cui ai Quadri B, C e D della medesima Tabella, e da due funzionari del Ministero degli affari esteri ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Il relatore ha infine proposto un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per l'esame delle questioni di specifica competenza dei settori, rispettivamente, dei beni ambientali e architettonici, archeologici, storici e artistici, archivistici, librari, il Comitato viene integrato dai componenti dei Comitati di settore di cui all'articolo 7 del

decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, n. 805, a seconda delle relative competenze, ovvero da docenti universitari o esperti, di volta in volta designati dal Ministro per i beni culturali e ambientali sentiti i Comitati predetti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 che, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 3.

(Comitato consultivo)

La Delegazione è assistita da un Comitato consultivo, al quale il Capo della Delegazione può sottoporre le questioni di maggiore rilevanza sotto il profilo giuridico e amministrativo o tecnico-artistico.

Il Comitato è composto dal Capo della Delegazione, che lo presiede, da due magistrati, di cui uno amministrativo ed uno ordinario, da un avvocato dello Stato, da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario del Ministero dell'interno, da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, da due funzionari del Ministero per i beni culturali e ambientali, dei quali uno appartenente al ruolo di cui al Quadro A della Tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e l'altro appartenente ai ruoli di cui ai Quadri B, C e D della medesima Tabella, e da due funzionari del Ministero degli affari esteri.

Per l'esame delle questioni di specifica competenza dei settori, rispettivamente, dei beni ambientali e architettonici, archeologici, storici e artistici, archivistici, librari, il Comitato viene integrato dai componenti dei Comitati di settore di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, a seconda delle relative competenze, ovvero da docenti universitari o esperti, di volta in volta desi-

gnati dal Ministro per i beni culturali e ambientali sentiti i Comitati predetti.

I membri del Comitato consultivo sono nominati ogni triennio con decreto del Ministro degli affari esteri, su designazione dei capi di organismi di appartenenza.

Le eventuali sostituzioni durano per il triennio in corso.

È approvato.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

Nella prima applicazione della presente legge, la nomina a Ministro plenipotenziario di 1^a classe per il conferimento delle funzioni di Capo della Delegazione è conferita a persona che abbia già svolto a titolo di incarico, dopo l'aprile 1954, le funzioni anche non continuative di Capo dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, poi trasformato in Delegazione per la restituzione all'Italia del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale. La nomina può aver luogo anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, purchè entro e non oltre il limite di età di cui all'articolo 2. comma secondo, della presente legge.

A seguito di accettazione della nomina, i periodi di servizio prestati dal 1° aprile 1954 alla data di entrata in vigore della presente legge sono riconosciuti utili mediante riscatto ai fini del trattamento di quiescenza statale. Il relativo contributo di riscatto è fissato nella misura del 18 per cento dello stipendio spettante alla data di ammissione in ruolo. Il relativo onere è posto a carico dello Stato a titolo di forfettaria tacitazione di ogni eventuale pretesa da parte della persona che ha svolto precedentemente l'incarico.

Il relatore propone un emendamento tendente a sostituire il primo comma con i seguenti:

« Nella prima applicazione della presente legge, le funzioni di Capo della delegazione

sono conferite, previa nomina a Ministro plenipotenziario di 1^a classe, al signor Rodolfo Siviero, già capo dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, successivamente trasformato in Delegazione per la restituzione all'Italia del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale.

La nomina di cui al precedente comma ed il conferimento delle funzioni di Capo della delegazione possono essere effettuate anche in deroga alla disposizioni di legge sul limite massimo di età, e comunque non oltre il compimento da parte dell'interessato del 70° anno di età ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Il relatore propone poi un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole « 1° aprile 1954 » con le altre: « 15 giugno 1946 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Infine il relatore propone un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« Ove ricorrano particolari circostanze, il Ministro degli affari esteri può disporre, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, il trattenimento in servizio del signor Rodolfo Siviero quale Capo della delegazione, oltre il compimento del 65° anno di età e non oltre il 70°. In tal caso, il collocamento in pensione e la liquidazione del relativo trattamento vengono sospesi fino all'effettiva cessazione dal servizio ».

A J E L L O . Per quale motivo si è inserita la precisazione di cui alle ultime quattro righe?

P R E S I D E N T E . Questa era la richiesta del Tesoro.

3^a COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (28 luglio 1977)

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA, *relatore alla Commissione*. Mi risulta che il Ministero del tesoro, in sede di concerto, ha insistito su questo punto. Però devo anche dire che, a mio giudizio, ed avendo ascoltato anche qualche parere, il concetto contenuto nelle ultime quattro righe del comma aggiuntivo è anticostituzionale perchè non si può fare un contratto con una persona dicendo: ti do questo e ti tacito; perchè se ha un certo diritto, tale diritto rimane.

Tengo a sottolineare quest'aspetto perchè la Commissione, quanto meno, sia edotta di questo dubbio che io ho e che non è solo mio.

FOSCHI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Devo solo osservare, a questo proposito, che allo stato attuale non mi sembrerebbe proponibile una modifica di questa formula senza essere costretti a tornare alla Commissione bilancio e a sentire il parere del Tesoro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 che, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

Nella prima applicazione della presente legge, le funzioni di Capo della delegazione sono conferite, previa nomina a Ministro plenipotenziario di 1^a classe, al signor Rodolfo Siviero, già capo dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, successivamente trasformato in Delegazione per la restituzione all'Italia del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale.

La nomina di cui al precedente comma ed il conferimento delle funzioni di Capo della delegazione possono essere effettuate anche

in deroga alle disposizioni di legge sul limite massimo di età, e comunque non oltre il compimento da parte dell'interessato del 70° anno di età.

A seguito di accettazione della nomina, i periodi di servizio prestati dal 15 giugno 1946 alla data di entrata in vigore della presente legge sono riconosciuti utili mediante riscatto ai fini del trattamento di quiescenza statale. Il relativo contributo di riscatto è fissato nella misura del 18 per cento dello stipendio spettante alla data di ammissione in ruolo. Il relativo onere è posto a carico dello Stato a titolo di forfettaria tacitazione di ogni eventuale pretesa da parte della persona che ha svolto precedentemente l'incarico.

Ove ricorrano particolari circostanze, il Ministro degli affari esteri può disporre, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, il trattenimento in servizio del signor Rodolfo Siviero quale Capo della delegazione, oltre il compimento del 65° anno di età e non oltre il 70°. In tal caso, il collocamento in pensione e la liquidazione del relativo trattamento vengono sospesi fino all'effettiva cessazione dal servizio.

È approvato.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

Alle spese necessarie per il funzionamento della Delegazione, ivi comprese quelle per i locali ed accessori, si farà fronte con lo stanziamento del capitolo n. 2559 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1977 e successivi.

Il relatore propone il seguente emendamento:

Sostituire le parole da « si farà fronte » sino alla fine, con le seguenti: « si farà fronte, nell'anno 1977, con lo stanziamento iscritto al capitolo 2559 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il medesimo esercizio finanziario e, per i

3^a COMMISSIONE

10° RESOCONTO STEN. (28 luglio 1977)

successivi, con i corrispondenti capitoli di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il suddetto emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Istituzione della Delegazione per le restituzioni all'Italia dei beni culturali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, n. 805, sottratti al patrimonio nazionale ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI